

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 645/2002 della Commissione, del 15 aprile 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 646/2002 della Commissione, del 15 aprile 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	3
Regolamento (CE) n. 647/2002 della Commissione, del 15 aprile 2002, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele	5
Regolamento (CE) n. 648/2002 della Commissione, del 15 aprile 2002, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	7
Regolamento (CE) n. 649/2002 della Commissione, del 15 aprile 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/277/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 aprile 2002, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 734]** 12

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2002/278/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 aprile 2002, che modifica la decisione 2001/393/CE con riguardo alla certificazione per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1374] 14**

2002/279/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 aprile 2002, che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1402] 17**

2002/280/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 aprile 2002, che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1404] 22**

2002/281/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione CE-San Marino, del 22 marzo 2002, che modifica la decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino 23**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 645/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	119,2	
	204	96,8	
	624	152,4	
	999	122,8	
0707 00 05	052	120,2	
	999	120,2	
0709 90 70	052	105,1	
	204	32,0	
	624	68,2	
	999	68,4	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	64,7	
	204	52,6	
	212	51,5	
	220	41,8	
	624	53,9	
	999	52,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,1	
	388	97,5	
	400	114,0	
	404	99,0	
	508	79,4	
	512	83,5	
	524	98,2	
	528	83,5	
	720	128,6	
	804	109,4	
	999	93,2	
	0808 20 50	388	86,9
		512	70,0
528		87,8	
800		65,8	
999		77,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 646/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2002****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2002.

Esso si applica dal 17 al 30 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 aprile 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 17 al 30 aprile 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,02	11,01	16,80	10,59
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	8,17	—	6,87	8,42
Marocco	15,58	14,18	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	7,38	6,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 647/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2002

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga e di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 646/2002 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2002.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽⁴⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁶⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2002

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

97⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga e di adattamento dei suddetti contingenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

(3) Il regolamento (CE) n. 646/2002 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

Articolo 2

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2002.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽⁴⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁶⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 649/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (¹)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	10,32
1002 00 00	Segala	0,00
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	0,00
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (⁴)	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	43,91
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (⁵)	43,91
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁴) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁵) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1.4.2002 al 12.4.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	125,47	120,80	115,81	90,05	224,75 (**)	214,75 (**)	149,23 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	41,07	25,61	20,25	12,42	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Gulf.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,29 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,02 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2002

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 734]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/277/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

viste le notifiche effettuate dall'Austria e dalla Finlandia in merito a difficoltà d'approvvigionamento di sementi,

considerando quanto segue:

- (1) In Austria la quantità disponibile di semi di soia (*Glycine max*) che sono conformi ai requisiti della direttiva 69/208/CEE è insufficiente in termini di facoltà germinativa e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo paese.
- (2) In Finlandia la quantità disponibile di semi di lino (*Linum usitatissimum*) che sono conformi ai requisiti della direttiva 69/208/CEE è insufficiente in termini di facoltà germinativa e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo paese.
- (3) È impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle direttive.
- (4) È quindi opportuno che gli Stati membri ammettano, fino al 30 giugno 2002, la commercializzazione di sementi soggette a requisiti meno rigorosi.
- (5) È altresì opportuno che l'Austria e la Finlandia svolgano un ruolo di coordinatori, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto di tali autorizzazioni non superi il quantitativo massimo fissato dalla presente decisione.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano, fino al 30 giugno 2002, alle condizioni di cui al presente allegato, la commercializzazione nella Comunità di semi di soia e di lino non conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché:

- a) la facoltà germinativa sia perlomeno quella indicata nell'allegato della presente decisione;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

2. La commercializzazione nella Comunità delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita solamente se tali sementi sono state immesse per la prima volta sul mercato conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 ne fa domanda allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

- a) abbia fondati dubbi circa la sua capacità ad immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale è richiesta l'autorizzazione; oppure
- b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

Articolo 3

Nell'applicare le presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

L'Austria svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per i semi di soia e la Finlandia per i semi di lino, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se il fatto di accogliere la domanda comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (% di seme puro)
Linum usitatissimum	Helmi	33	70
Glycine max	Essor, Ceresia, Quito, York, Aladir, Armor, Dolores, Dorena, Dolly, Gregor, Fuego, Merlin, Sierra, Dodo, Estel	765	65

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2002****che modifica la decisione 2001/393/CE con riguardo alla certificazione per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici***[notificata con il numero C(2002) 1374]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/867/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 27 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/393/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici e fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali uova.
- (2) Il periodo di validità del certificato sanitario è stato fissato a cinque giorni.
- (3) Difficoltà di trasporto e logistiche hanno reso difficile la consegna di uova esenti da organismi patogeni agli Stati membri entro la data di scadenza del certificato sanitario.
- (4) Il rischio di contaminazione del prodotto in causa durante il trasporto è basso se esso è imballato e trasportato conformemente ai requisiti della decisione 2001/393/CE. La sua situazione sanitaria non verrebbe

compromessa dal fatto di portare a 15 giorni il periodo di validità del certificato.

- (5) La decisione 2001/393/CE della Commissione deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2001/393/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE


Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.⁽²⁾ GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29.⁽³⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 31.

15. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue:

Informazioni sanitarie

1. Le uova esenti da organismi patogeni specifici oggetto del presente certificato provengono da branchi di volatili che soddisfano i requisiti seguenti:
 - a) sono esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ⁽²⁾ e tutte le prove e gli esami clinici richiesti per il riconoscimento di questa qualificazione specifica hanno dato risultati favorevoli, inclusi risultati negativi delle prove per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle realizzate nei 30 giorni precedenti alla data di spedizione;
 - b) sono stati esaminati clinicamente almeno una volta alla settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ⁽²⁾ senza presentare sintomi clinici o manifestazioni sospette di malattia;
 - c) sono rimasti per più di sei settimane nello/negli stabilimento/i seguente/i, ufficialmente riconosciuto/i secondo requisiti almeno equivalenti a quelli figuranti nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ⁽³⁾
 - il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,
 - che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
 - d) nel corso del periodo menzionato alla lettera c) non sono entrati in contatto con volatili non rispondenti alle condizioni fissate nel presente certificato o con altri uccelli selvatici.
 2. Le uova sono state contrassegnate con inchiostro colorato secondo quanto previsto al punto 13 del presente certificato.
 3. Le uova sono state raccolte dal al (date).
 4. Le uova sono trasportate in imballaggi a perdere utilizzati per la prima volta:
 - a) che contengono unicamente uova provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) chiaramente contrassegnati e recanti le seguenti indicazioni:
 - il nome del paese d'origine,
 - «Uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente ad usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici»,
 - il numero di uova,
 - il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
 - il nome dello Stato membro di destinazione;
 - c) chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto ed ermetici.
 5. I contenitori e i veicoli in cui sono posti gli imballaggi di cui al punto 4 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.
16. Il presente certificato ha una validità di quindici giorni.

Fatto a il



.....
(firma del veterinario ufficiale) (*)

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

⁽²⁾ 3ª edizione, Consiglio d'Europa, 1997.

⁽³⁾ Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.

⁽⁴⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2002

che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 1402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/666/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/383/CE⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame.
- (2) Alcuni Stati membri hanno incontrato problemi pratici nell'applicazione delle condizioni d'importazione suddette, in particolare per quanto riguarda le procedure espletate al posto d'ispezione frontaliero, a causa della mancanza di informazioni sugli impianti o centri di quarantena riconosciuti negli altri Stati membri.
- (3) È quindi necessario che gli Stati membri compilino e notifichino alla Commissione e agli Stati membri un elenco degli impianti e dei centri di quarantena riconosciuti.
- (4) La decisione 2001/106/CE⁽⁵⁾ ha stabilito un modello degli elenchi dei centri di raccolta di animali vivi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni negli Stati membri nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi. È opportuno ampliare il campo d'applicazione di tale decisione in modo da includervi gli impianti o i centri di quarantena riconosciuti per i volatili importati diversi dal pollame.
- (5) Le decisioni 2000/666/CE e 2001/106/CE devono essere modificate in conformità.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (sezione salute e benessere degli animali),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/666/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«i volatili sono trasportati ad un impianto o ad un centro di quarantena riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2, punto 5, e l'importatore trasmette una dichiarazione scritta, nella lingua dello Stato membro di entrata, del responsabile dell'impianto o del centro di quarantena, attestante che i volatili saranno ammessi in quarantena. Detta dichiarazione deve menzionare chiaramente il nome e l'indirizzo nonché il numero di riconoscimento dell'impianto o del centro di quarantena e deve pervenire al posto d'ispezione frontaliero per fax o per posta elettronica prima dell'arrivo della spedizione al posto d'ispezione frontaliero, o deve essere presentata dall'importatore o dal suo agente prima che i volatili lascino il posto d'ispezione frontaliero.»
- 2) All'articolo 2 è aggiunto il punto 5 seguente:

«5) Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco con i numeri di riconoscimento degli impianti o dei centri di quarantena riconosciuti ed il nome e il codice ANIMO della competente Unità veterinaria locale (UVL), nonché gli eventuali cambiamenti apportati a tale elenco, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/106/CE.»
- 3) All'articolo 3, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

«Il riconoscimento viene revocato se tali condizioni non sono più soddisfatte.»
- 4) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini «non meno di sette giorni e non più di» sono sostituiti dal termine «entro».
- 5) L'allegato A della decisione 2000/666/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.⁽³⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 28.⁽⁵⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39.

Articolo 2

La decisione 2001/106/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri in conformità con varie disposizioni della normativa veterinaria comunitaria nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione.»

2) All'allegato I è aggiunto il punto 4 seguente:

«4. Impianti o centri di quarantena riconosciuti per i volatili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 92/65/CEE e della decisione 2000/666/CE.»

3) All'allegato II è aggiunta la sezione IV seguente:

«IV. **Impianti o centri di quarantena per i volatili**

— Elenco di impianti o centri di quarantena riconosciuti per l'importazione di volatili diversi dal pollame (direttiva 92/65/CEE).

— (codice ISO dello Stato membro)

— (Data della versione)

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome dell'UVL competente	Codice ANIMO dell'UVL competente	Numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail dell'UVL competente»
------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------	---

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

FACSIMILE DI CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA
per volatili diversi dal pollame destinati ad essere spediti nella Comunità europea

Dopo il controllo all'importazione, la partita deve essere trasportata direttamente in un impianto o centro di quarantena riconosciuto.

N. di riferimento del certificato di polizia sanitaria:

Paese esportatore:	Regione d'origine ⁽¹⁾ :
AUTORITÀ CENTRALE COMPETENTE: Ministero: Servizio:	AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE:
Stato membro di destinazione:	Numero della licenza di esportazione CITES allegata, se richiesta:
Speditore (nome e indirizzo completo):	Destinatario (nome e indirizzo completo):
Indirizzo dell'azienda di provenienza e numero di registrazione:	Importatore (se diverso da sopra, nome e indirizzo completo):
Luogo di carico:	Mezzo di trasporto ⁽²⁾ :

Impianto di quarantena riconosciuto nel paese di destinazione (nome e indirizzo completo):

Numero di riconoscimento dell'impianto o del centro di quarantena ⁽³⁾:

I. Identificazione:

Quantità (in lettere e in cifre):

Numero di volatili:

Numero di stie o gabbie:

Numero di riconoscimento sulle gabbie o stie	Identificazione dell'unità	Numero di volatili (per ciascuna specie)	Specie (nome scientifico)

⁽¹⁾ Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽²⁾ Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

⁽³⁾ Se conosciuto.

Note:

- Un certificato distinto deve essere fornito per ciascuna partita di volatili.
- L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.
- Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati che scadono in tale data.

II. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

- 1) I volatili sono stati tenuti in un'azienda situata nel territorio del paese esportatore per almeno 21 giorni o sin dalla nascita.
- 2) I volatili devono provenire da un'azienda alla quale non si applicano restrizioni di polizia sanitaria in relazione con altre malattie di cui al paragrafo 3 alle quali detti volatili sono soggetti.
- 3) La malattia di Newcastle e l'influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività e la psittacosi negli psittaciformi ⁽⁴⁾ sono malattie soggette a notifica.
- 4) Focolai di influenza aviaria e della malattia di Newcastle non sono stati notificati nell'azienda di origine o nella zona circostante in un raggio di 10 km negli ultimi 30 giorni.
- 5) Solo nel caso degli psittaciformi ⁽⁵⁾: focolai di psittacosi non sono stati riscontrati nell'azienda d'origine negli ultimi 60 giorni.
- 6) I volatili descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:
 - a) dall'esame, effettuato in data odierna, non sono risultati segni clinici o sospetti di malattie infettive e i volatili sono in buone condizioni fisiche per il trasporto;
 - b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle.


III. Informazioni relative al trasporto:

I volatili descritti nel presente certificato sono trasportati in stie o gabbie:

- che contengono unicamente volatili provenienti dallo stesso stabilimento,
- che contengono unicamente volatili della stessa specie o che sono costituiti da diversi comparti, ciascuno dei quali contiene solo volatili della stessa specie,
- che recano il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine e un numero speciale di registrazione dello stabilimento e un numero speciale di identificazione della singola stia o gabbia,
- che sono fabbricate in modo tale da:
 - evitare la perdita di escrementi e minimizzare la perdita di penne durante il trasporto,
 - consentire una ispezione visiva dei volatili,
 - consentire la pulitura e la disinfezione,
- che vengono utilizzate per la prima volta, oppure che sono state pulite e disinfettate, analogamente ai veicoli nei quali sono trasportate, prima del carico conformemente alle istruzioni dell'autorità competente,
- che, nel caso di trasporto aereo, sono almeno conformi alle più recenti norme IATA (Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei) che disciplinano il trasporto di animali vivi,
- nel caso di specie elencate dalla CITES i volatili sono stati trasportati conformemente agli «orientamenti CITES per il trasporto».

Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

⁽⁴⁾ Applicabile solo nel caso degli psittaciformi.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽⁶⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

IV. Informazioni sanitarie supplementari:


del veterinario ufficiale presente all'atto del carico nel mezzo di trasporto finale (ad esempio aereo) se si tratta di mezzo di trasporto diverso da quello di cui sopra.

Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica di aver ispezionato i volatili il (data) alle..... (ora) e di non aver riscontrato sintomi clinici di malattia e che i volatili sono in grado di viaggiare.

Dati sul volo: compagnia aerea:..... numero di volo:

Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a il



.....

(firma del veterinario ufficiale) (*)

.....

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(*) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2002

che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1404]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/280/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE in particolare l'articolo 12 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 98/320/CE della Commissione ⁽⁷⁾, è stato organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario al fine di valutare se un campionamento ed un controllo delle sementi effettuati sotto sorveglianza ufficiale possono costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse.
- (2) La Commissione sta ancora raccogliendo dati intesi ad aggiornare e completare le informazioni già fornite dagli Stati membri partecipanti in merito ai risultati dell'espe-

rimento. Sono ugualmente in fase di raccolta i dati relativi ai campioni forniti dagli Stati membri e controllati mediante prove comparative comunitarie.

- (3) Le pratiche vigenti a livello internazionale, tra cui quelle dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e quelle dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA), consentono di continuare gli esperimenti temporanei sul campionamento e il controllo delle sementi.
- (4) Occorre pertanto prorogare la durata dell'esperimento temporaneo e modificare la decisione 98/320/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 98/320/CE la data «30 giugno 2002» è sostituita dalla data «31 luglio 2004».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14.

**DECISIONE N. 1/2002 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO
del 22 marzo 2002**

che modifica la decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino

(2002/281/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO,

DECIDE:

visto l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

Articolo 1

La decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino è modificata come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

(1) Il regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12 gennaio 1998, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, prevede specifiche modalità di identificazione delle merci a destinazione di, o in provenienza da, una parte del territorio doganale della Comunità cui non si applica la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di IVA ⁽³⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE ⁽⁴⁾,

«3. Ai fini dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1, si intende per "documento di valore equivalente", il documento amministrativo di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 ^(*).

^(*) Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).»;

(2) L'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽⁵⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE ⁽⁶⁾, prevede che le operazioni effettuate in provenienza da, o a destinazione di, San Marino siano considerate come operazioni effettuate in provenienza da, o a destinazione, della Repubblica italiana.

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Al fine di giustificare la libera circolazione nella Comunità delle merci spedite con destinazione San Marino, sono presentati alle autorità competenti di San Marino:

- il documento T2 o T2F debitamente vistato dalle autorità dell'ufficio doganale di partenza, oppure
- l'originale del documento T2L o T2LF, oppure
- un documento di valore equivalente.»;

(3) La decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino ⁽⁷⁾ stabilisce i documenti da utilizzare per permettere la circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino. Pertanto, è opportuno modificare detta decisione per tener conto della suddetta disposizione della direttiva 92/12/CEE e delle norme di cui al regolamento (CE) n. 75/98,

3) l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Quando merci preventivamente introdotte a San Marino scortate da un documento T2F o T2LF, o da un documento di valore equivalente, siano presentate alle competenti autorità di San Marino per essere spedite nella Comunità, dette autorità devono rilasciare un documento T2F o T2LF, o un documento di valore equivalente, che faccia riferimento al documento che accompagnava le merci al loro arrivo a San Marino. Il documento T2F o T2LF o il documento di valore equivalente dovranno essere presentati all'ufficio di entrata nella Comunità.»

⁽¹⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 7 del 13.1.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73.

⁽⁷⁾ GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

*Per il Comitato di cooperazione CE-San
Marino*

Il Presidente

Matthias BRINKMANN
